



DIRITTO E GIUSTIZIA

Il diritto prima di tutti

L'Università e gli obblighi formativi in materia di intelligenza artificiale

Il d.lgs. n. 179/2026 impone alle università di inserire l'intelligenza artificiale in tutti i corsi di studio. Cambiano obiettivi formativi, metodi di insegnamento e, soprattutto, il compito di ogni singolo docente.

di Giovanni Pascuzzi

26 ottobre 2026

Un'emergenza formativa

L'intelligenza artificiale è entrata da tempo prepotentemente nelle nostre vite.

Basti pensare che di applicazioni di IA sono intrisi gli smartphone adoperati quotidianamente anche dai bambini. Spesso però sono usati senza la competenza necessaria a trarne vantaggio e a non ledere i diritti altrui, con il rischio che le persone subiscano la tecnologia anziché governarla.

Il decreto legislativo n. 179/2026

Di recente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **d.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179**, che contiene norme di adeguamento al regolamento (UE) 2024/1689 (noto come **"AI Act"**).

Il decreto, tra le altre cose, si occupa proprio di **formazione in materia di intelligenza artificiale** distribuendo l'onere formativo lungo una catena che tocca quasi tutti: scuole e insegnanti, adulti, dipendenti pubblici, università, ordini professionali, personale della giustizia.

Una materia plurale

L'espressione "intelligenza artificiale" viene di regola usata al singolare, ma comprende nozioni diverse.

Lo conferma l'articolo 44 del decreto che, al comma 3, lett. c) chiede di far **acquisire agli studenti universitari la capacità di interpretare criticamente gli output dell'IA quali "previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni"**.

I quattro output fanno riferimento a sistemi algoritmici diversi. Un sistema predittivo stima una probabilità (es.: l'esito di una controversia); uno di raccomandazione ordina e seleziona (es.: i precedenti che compaiono per primi in una ricerca); uno decisionale assegna un esito a una pratica o a una candidatura; uno generativo produce un testo nuovo come un parere, una scheda o la bozza di un contratto (è la cosiddetta intelligenza artificiale generativa). Per ognuno di essi cambia il contenuto della capacità di controllare l'output.

La distinzione conta per la **didattica**. Dei primi tre tipi il giurista si occupa soprattutto come oggetto di disciplina (sempre l'articolo 44, comma 3, alle lettere d) ed e), indica tra i contenuti minimi la «consapevolezza delle implicazioni giuridiche, etiche e di responsabilità» e la «comprensione del ruolo della sorveglianza umana»). Con l'IA generativa lo studente ha già a che fare tutti i giorni, e il compito è insegnargli a usarla proficuamente.

Che cosa impone il decreto alle università

In tutti i corsi di studio (relativi, quindi, a tutte le classi di laurea), e in misura proporzionata alla tipologia di corso e al relativo profilo disciplinare, **le università promuovono attività formative dirette alla comprensione tecnica dei sistemi**, al loro utilizzo sicuro e alla corretta interpretazione dei risultati (art. 44, commi 1 e 3). La norma fissa i risultati di apprendimento e le forme di erogazione, dagli insegnamenti dedicati ai moduli integrati in corsi esistenti, fino a laboratori e tirocini (art. 44, comma 4).

Nei corsi di area giuridica la legge chiede di integrare i profili tecnici e funzionali, perché quelli giuridici si presumono già nel percorso di studi (art. 44, comma 2, lett. b).

Obiettivi, metodi, strumenti

Tradurre tutto questo in didattica significa rispondere a **tre domande**.

1. Quali obiettivi: il decreto, come detto, li formula come risultati di apprendimento: conoscere limiti ed errori, saper interpretare criticamente gli output, comprendere il ruolo della sorveglianza umana.
2. Con quali metodi: una competenza d'uso si impara esercitandola, e il decreto lo riconosce ammettendo **laboratori e tirocini**. In aula significa consegnare un parere

generato da un chatbot con un errore dentro e chiedere di trovarlo; assegnare ricerche in cui lo studente allega le domande poste allo strumento e l'esito della verifica di ogni fonte, così da valutare anche il metodo; costruire prove che chiedano di applicare la regola a un caso mai visto e di motivare a voce.

3. Con quali strumenti: il manuale tradizionale trasmette un sapere stabile, mentre questo è procedurale e cambia con l'evoluzione degli strumenti: un testo che spiegasse oggi un singolo chatbot sarebbe superato prima di arrivare in libreria. Servono materiali costruiti attorno a esercizi e criteri di verifica, aggiornabili rapidamente.

Il ruolo dei professori

Sarebbe miope attuare il decreto introducendo in ogni piano di studio dei crediti di intelligenza artificiale acquisibili in corsi erogati da **docenti di informatica**. Il decreto prevede tra le forme di erogazione i moduli integrati in insegnamenti esistenti e chiede una formazione integrata dei profili tecnici, giuridici, funzionali ed etici, coerente con il profilo del corso (art. 44, comma 4, lett. a), e comma 2).

In realtà, ogni singolo docente deve farsi carico del problema. Ogni disciplina giuridica è attraversata da questa trasformazione, e nessuno può raccontarne l'impatto meglio di chi la insegna. Inoltre, gli studenti usano già l'IA generativa in tutte le materie, e il docente che non se ne occupa lascia quell'uso fuori dall'aula, dove nessuno lo corregge.

Il decreto fissa l'obiettivo: che cosa insegnare, e come, resta da costruire, insegnamento per insegnamento.